

ALLEGATO B

Interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità (art. 94 bis c. 1 lett. c) Paragrafo 3.4 delle Linee Guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale toscana .

A Nuove costruzioni

- A.1 Tettoie ad uso deposito o rimessaggio aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente < 100 daN/m² di altezza media < 3 m aventi superficie coperta inferiore a 30 mq, comprensivo di eventuali aggetti laterali < 1,50 m.
- A.2 Strutture temporanee (durata inferiore a 2 anni) o altezza media inferiore a 3 m, con copertura e chiusure in teli di plastica, polycarbonato o altri materiali leggeri adibite a ricovero materiali, serre di coltivazione con presenza saltuaria di persone, e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente < 50 daN/mq
- A.3 Opere di sostegno con fondazione diretta e altezza fuori terra, escluso la fondazione, con tutte le seguenti caratteristiche:
- altezza del terreno a tergo inferiore a 2,5 m,
 - inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale < 15°
 - non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta,
 - l'eventuale collasso non pregiudichi il funzionamento di infrastrutture viarie esistenti a monte o a valle.
- A.4 Gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate con tutte le seguenti caratteristiche:
- altezza inferiore a 4 m,
 - inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale < 15°
 - non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta,
 - l'eventuale collasso non pregiudichi il funzionamento di infrastrutture esistenti a monte o a valle.
- A.5 Locali tecnologici ed i serbatoi di volume inferiore a 30 metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte è computato al cinquanta per cento. Il volume “strutturale” del manufatto deve essere unico ovvero, non devono essere presenti solai di separazione tra la parte interrata e il piano terra. La copertura del manufatto non deve essere praticabile
- A.6 Serbatoi idrici, generalmente prefabbricati, per uso irriguo fuori terra con capienza inferiore 300 mc ed altezza inferiore a 2,5 m ed eventuale copertura non praticabile
- A.7 Piscine fisse entro terra con altezza delle pareti inferiore a 2,5 m ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici
- A.8 Loculi cimiteriali di superficie in pianta compresa inferiore a 20 mq.
- A.9 Cappelle cimiteriali di superficie inferiore a 20 mq
- A.10 Le scale di collegamento interne o esterne, realizzate in opera, per un solo piano e di larghezza inferiore a novanta centimetri, purché:
- la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico;
 - siano limitate ad un solo dislivello di piano
- A.11 Altri opere di carattere strutturale di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento

B Costruzioni esistenti

- B.1 Tettoie connesse con edifici esistenti aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente < 100 daN/mq, di altezza media < 3 m aventi superficie coperta < 10 mq comprensivo di eventuale aggetto < 1,20 m.
- B.2 Pensiline a sbalzo, realizzate in opera, tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoni di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali inferiori a ottanta centimetri o superficie inferiore a cinque metri quadrati;
- B.3 Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie inferiore a 5 mq, senza modifiche significative dell'orizzontamento in termini di resistenza e di rigidezza

- B.4 Inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture o l'affiancamento delle travi esistenti con altre analoghe o in materiale diverso
- B.5 Sostituzione di architravi su aperture in pareti murarie (portanti o controvento) con possibile variazione della larghezza del vano inferiore al 20%
- B.6 Piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio inferiore a cento chilogrammi per metro quadrato, a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie inferiore a dieci metri quadrati.
- B.7 Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, di altezza inferiore a 7m, interni all'edificio, che non necessitano di aperture nei solai o nelle murature e che non alterino significativamente il comportamento statico e sismico dell'edificio.
- B.8 la creazione di piccole aperture nelle pareti portanti, anche per passaggio di impianti, di dimensioni inferiori a mezzo metro quadrato, purché debitamente architrate. Nel rispetto delle norme tecniche tali aperture per essere classificabili come non rilevanti devono essere sufficientemente distanti da altre aperture (indicativamente almeno 1 m) e dagli angoli perimetrali esterni dell'edificio.
- B.9 Altri interventi di carattere strutturale di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento